



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

Via Roma n° 68 – 30010 – Tel 049/5849111 – Fax 049/58489151

ORDINANZA N. 42 del 12-11-2025

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE ZONE ADIACENTI LE AREE ABITATE E PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

IL SINDACO

Attese le recenti segnalazioni pervenute dai cittadini in ordine ad episodi di sparo in aree inibite, probabilmente collegati all'esercizio improprio dell'attività venatoria;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende scongiurare l'eventualità del ripetersi di tali tipologie di incidenti al fine di evitare l'insorgere di tensioni ed allarme sociale, adottando idonee misure per la tutela della incolumità pubblica;

Tenuto conto che la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati, in cui si registra la presenza di fabbricati o attività, è regolamentata da quanto previsto all'art. 21, commi e) ed f), della Legge 11/02/1992, n. 157, come recepiti nella L.R. 09/12/1993, n. 50 e ss.mm.ii., che vietano l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone con presenza di immobili, fabbricati ed attività ricomprese nel raggio di cento metri e in presenza di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili nel raggio di cinquanta metri e che pongono il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati adibiti a residenza o a luoghi di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili;

Constatato che gli episodi verificatisi nel recente passato hanno generato un forte allarme sociale per il concreto pericolo per l'ordine pubblico e per l'incolumità pubblica;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario e urgente intervenire con un provvedimento specifico a tutela della pubblica incolumità per prevenire incidenti e garantire idonee condizioni di sicurezza ai cittadini;

Preso atto del “Calendario venatorio regionale - Stagione 2025/2026” di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 649 del 11 giugno 2025 e successiva rettifica di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 684 del 17 giugno 2025;

Constatato

- che tale provvedimento specifico, partendo dai presupposti di legge, è volto a individuare le aree nelle quali, tenendo conto delle particolari condizioni del loro utilizzo per attività naturalistiche e sportive in interazione con il contesto ambientale circostante, è vietato esercitare l'attività venatoria e sparare;

- che l'apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone a disposizione in cui esercitare tale attività liberamente;

Visti

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per l'intero periodo previsto dal "Calendario venatorio regionale - Stagione 2025/2026" della Regione Veneto di cui alle Delibere regionali citate in premessa, **il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria** nelle zone con presenza di immobili, fabbricati ed attività ricomprese nel raggio di cento metri e in presenza di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili nel raggio di cinquanta metri e che pongono il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati adibiti a residenza o a luoghi di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili;

DISPONE

- il presente provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Campolongo Maggiore con validità fino alla conclusione della stagione venatoria 2025/2026 come definita dal calendario venatorio della Regione Veneto;
- è data massima diffusione al presente provvedimento;
- il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato, ognuno per le proprie competenze, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia Provinciale, dalla Polizia Locale, dalle Guardie Volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste;
- le eventuali violazioni sono perseguite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n.157 e Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e ss.mm.ii.);
- il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art.650 c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore;

AVVERTE

Responsabile del procedimento è il dott. Boris Carraro, Responsabile dell'Area servizi Generali;

Contro il presente provvedimento è ammissibile: ricorso gerarchico al Prefetto di Venezia entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

La presente Ordinanza è resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante:

- pubblicazione sul sito Web del Comune di Campolongo Maggiore;
- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente ordinanza è inoltre inviata per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Venezia;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando dei Carabinieri di Campagna Lupia;

- Alla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Venezia;
- Alle Associazioni venatorie locali.

Campolongo Maggiore, lì 12-11-2025

IL SINDACO
F.to GASTALDI MATTIA